

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

**Parma, 28 giugno 2019**

**OGGETTO: CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA**

L'agenzia delle Entrate con la Circolare del 17.06.2019, n. 14 ha fornito una serie di chiarimenti riguardanti la fatturazione elettronica. Di seguito si illustrano quelli di maggior rilievo.

**Data di emissione**

L'art. 11, del DL 119/2018, modificando l'art. 21, del Decreto Iva, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019 – dunque per le fatture emesse a partire da tale data – che:

1. la fattura immediata può essere emessa entro dieci giorni<sup>1</sup> dalla data di effettuazione dell'operazione<sup>2</sup> (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione);
2. nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest'ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione.

A tal fine l'Agenzia ha chiarito che:

1. il maggior lasso di tempo entro il quale va emessa la fattura immediata rispetto al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6, del Decreto Iva riguarda tutte le fatture (non solo quelle elettroniche);

<sup>1</sup> In merito si evidenzia che nell'ambito del DL 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" in corso di conversione, è previsto l'allungamento a 12 giorni del predetto termine.

<sup>2</sup> Per le operazioni nazionali si ricorda che il momento di effettuazione dell'operazione corrisponde: alla data di stipula dell'atto per le cessioni di beni immobili, al momento della consegna o della spedizione per i beni mobili e al pagamento del corrispettivo per i servizi.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

2. considerato che il SdI *“attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione”.*

In altre parole, quindi, per la fattura elettronica il SdI attesta la data di emissione della fattura e nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell'operazione.

A titolo esemplificativo, per una cessione effettuata il 28.09.2019, la fattura immediata:

- può essere emessa (ossia generata e inviata al SdI) il medesimo giorno. In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo “Data” del file fattura è necessario indicare *“28.09.2019”*;
- può essere generata il giorno dell'effettuazione dell'operazione ed inviata al SdI nei 10 giorni successivi (ad esempio, l'8.10.2019). In tal caso nel campo “Data” del file fattura va indicato *“28.09.2019”*, ossia la data di effettuazione dell'operazione, mentre dal Sistema risulterà che l'emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta l'8.10.2019;
- può essere generata ed inviata al SdI in uno dei 10 giorni intercorrenti tra il 28.09 e l'8.10. Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo “Data” va indicato *“28.09.2019”*, ossia la data di effettuazione dell'operazione.

Nel caso in cui la fattura è emessa in formato cartaceo o in formato elettronico tramite canali diversi dal SdI, ferma restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, l'Agenzia precisa che il documento dovrà riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione del documento.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZEBBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

**Fattura differita**

L'Agenzia precisa che l'introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione non fa venire meno e non modifica quanto disposto dall'art. 21, co. 4, del Decreto Iva che disciplina l'emissione della c.d. "fattura differita". Resta quindi fermo che, per le cessioni/prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente/committente, documentate da un ddt o da un altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all'indicazione della data, l'Agenzia specifica che "laddove la norma contempli l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale ... ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo ... - sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione".

Si ritiene comunque possibile indicare la data dell'ultimo giorno del mese nel quale sono state effettuate le operazioni in luogo di quella dell'ultima operazione. L'utilizzo di una data "convenzionale" successiva a quella del giorno di effettuazione dell'operazione (chiaramente sempre nell'ambito dello stesso mese) non reca infatti alcun pregiudizio per gli interessi erariali. In entrambi i casi (fattura immediata e differita), il campo "Data" deve, quindi, essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell'operazione, che rappresenta l'informazione in base alla quale si determina il mese/trimestre di liquidazione dell'Iva a debito esposta in fattura.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

**Annotazione nel registro degli acquisti e delle fatture emesse**

Gli artt. 12 e 13, del DL 119/2018 hanno modificato gli artt. 23 e 25, del Decreto Iva che

disciplinano l'obbligo di annotazione delle fatture (emesse e ricevute). In particolare, è disposto

che:

1. il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
2. è soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture/bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati/importati.

**Registro delle fatture emesse**

L'Agenzia ha precisato che la modifica apportata dal citato art. 12 non fa venire meno i principi generali dell'ordinamento tra cui quello che richiede la "tenuta di un'ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta".

Al fine di applicare tale principio alle possibili fattispecie che possono configurarsi in applicazione dei nuovi termini di emissione/registrazione della fattura, l'Agenzia prevede che si debba/possa procedere ad annotazioni separate.

A titolo esemplificativo:

Effettuazione dell'operazione	Emissione (invio SdI)	Annotazione	Fattura
28.09.2019	08.10.2019	15.10.2019	Fattura n. 1.000 con data 28.09.2019
01.10.2019	01.10.2019		Fattura n. 990 con data 01.10.2019

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZEBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

*“... i principi citati impongono che la fattura in esame (n. 1.000 del 2019) possa essere distinta da quelle emesse nelle more (... fattura immediata emessa il 1° ottobre, con il numero 990 per un’operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata). Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro modo ritenuto idoneo)”.*

**Data da indicare nel registro delle fatture emesse**

Ancorché non sia stato modificato il co. 2, del citato art. 23, ai sensi del quale *“per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa”*, l’Agenzia sostiene che, *“alla luce del mutato quadro tecnico-normativo ... considerata altresì la finalità dell’articolo 23 ... volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell’imposta”*, è possibile indicare nel registro delle fatture emesse la data riportata nel campo *“Data”* del file fattura (e non la data di emissione). Ciò è ammesso anche per le fatture cartacee e per quelle elettroniche transitate da canali diversi dal Sdl.

***Registro acquisti***

In merito alla soppressione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture/bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati/importati, l’Agenzia evidenzia che il contribuente può continuare per scelta ad attribuire una numerazione progressiva e, in ogni modo, non è venuto meno l’obbligo di annotare nel registro acquisti i citati documenti attribuendo un ordine progressivo alle registrazioni.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

**Conservazione/consultazione delle fatture elettroniche**

Ai fini della conservazione delle fatture sarà disponibile un accordo di servizio (tramite modalità online) in base al quale tutte le fatture elettroniche emesse/ricevute attraverso il SdI saranno “portate in conservazione”. Il citato accordo garantisce la conservazione per un periodo di 15 anni e riguarda tutti i documenti e i relativi allegati veicolati tramite il SdI (sia obbligatoriamente che facoltativamente).

*Consultazione delle copie conformi all’originale*

I soggetti passivi Iva possono consultare le copie conformi all’originale delle fatture transitate tramite SdI nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia, previa adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei file (è possibile aderire dal 01.07.2019).

In tal caso i file delle fatture elettroniche trasmesse al SdI rimangono disponibili nell’area riservata fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

In tutti i casi (adesione e mancata adesione) sono conservati esclusivamente i dati fattura (fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento).

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

Federico Bottrighi